

REGOLAMENTO GIUDICI DI GARA

**SCI ALPINO
SCI NORDICO
SALTO
BOB
SLITTINO
BIATHLON
SCI D'ERBA
FREESTYLE
SNOWBOARD
HALF – PIPE
SCI DI VELOCITA'
CARVING**

Edizione 2001

REGOLAMENTO GIUDICI DI GARA

- Art. 1 *Commissione Giudici di Gara*
 - 1.1 *Composizione e nomina*
 - 1.2 *Funzionamento*
 - 1.3 *Compiti e funzioni*
- Art. 2 *Giunta Esecutiva*
- Art. 3 *Responsabili regionali Giudici di Gara*
- Art. 4 *Collaboratori provinciali*
- Art. 5 *Commissioni Regionali Giudici di Gara*
- Art. 6 *Rimborsi spese*
- Art. 7 *Giudici in servizio attivo*
- Art. 8 *Ammissione alle categorie Giudici di Gara*
- Art. 9 *Doveri dei Giudici di Gara*
- Art. 10 *Diritti dei Giudici di Gara*
- Art. 11 *Sanzioni per i Giudici di Gara*
- Art. 12 *Cancellazione dai ruoli*
- Art. 13 *Giudici di Gara fuori ruolo*
- Art. 14 *Giudici di Gara benemeriti*
- Art. 15 *Regolamento d'esami per tutte le discipline agonistiche*

Legenda:

C.F.	<i>Consiglio Federale</i>
U.P.	<i>Ufficio Presidenza</i>
C..G.G.	<i>Commissione Nazionale Giudici di Gara</i>
Co.R.	<i>Consiglio Regionale</i>
C.R.	<i>Comitato Regionale</i>
G.U.	<i>Giudice Unico</i>
G.U.R.	<i>Giudice Unico regionale</i>
D.T. FISl	<i>Delegato tecnico Nazionale</i>
D.T. FIS	<i>Delegato Tecnico Internazionale</i>
R.G.G.	<i>Responsabile Regionale Giudici di Gara</i>
R.R.G.G.	<i>Responsabile Regionale Giudici di Gara</i>
R.T.F.	<i>Regolamento Tecnico Federale</i>
R.O.F.	<i>Regolamento Organico Federale</i>

REGOLAMENTO GIUDICI DI GARA

1 COMMISSIONE GIUDICI DI GARA

1.1 COMPOSIZIONE E NOMINA

- 1.1.1 La Commissione Giudici di gara (C.G.G). è composta da un Presidente, di norma Consigliere Federale, da un Vice Presidente esecutivo, da un Membro di sede e da un gruppo di lavoro.
- 1.1.2 La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente, da un Vice Presidente Esecutivo e da un Membro di sede
- 1.1.3 Il Consiglio Federale nomina il Presidente della Commissione e, su proposta di quest'ultimo, ratifica la composizione della Commissione con gli incarichi specifici.
- 1.1.4 I componenti della C.G.G., escluso il Presidente, devono essere iscritti nei ruoli dei Giudici di Gara

1.2 FUNZIONAMENTO

- 1.2.1 La Commissione Giudici di Gara viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno
- 1.2.2 In caso di temporaneo impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente Esecutivo.
- 1.2.3 Il Presidente risponde al C.F. sul funzionamento della C.G.G.
- 1.2.4 I programmi predisposti e le proposte formulate dalla C.G.G. divengono esecutivi dopo l'approvazione del C.F.

1.3 COMPITI E FUNZIONI

- 1.3.1 La C.G.G. coordina l'attività operativa dei Giudici di tutte le discipline avvalendosi, per ciascuna di esse, della collaborazione di coordinatori, dalla stessa nominati di anno in anno.
- 1.3.2 La C.G.G. promuove la formazione dei Giudici e provvede all'ordinamento di tutta la materia riguardante i Giudici stessi, mediante regolamentazione da sottoporre all'approvazione del C.F.
- 1.3.3 La C.G.G., in particolare, assolve i seguenti compiti
 - 1.3.3.1 convoca almeno due volte all'anno il Gruppo di lavoro, i R.R.G.G. ed i Coordinatori designati per ogni singola specialità, in riunione congiunta.
 - 1.3.3.2 organizza corsi di aggiornamento ed istruzione per i R.R.G.G. dei singoli comitati.
 - 1.3.3.3 emana le disposizioni per l'ammissione alla categoria Giudici di gara.
 - 1.3.3.4 designa persone qualificate a presenziare ai corsi di formazione per aspiranti Giudici di gara, col compito di valutare il grado di preparazione e portare il proprio contributo tecnico-professionale
 - 1.3.3.5 ratifica l'ammissione nei ruoli dei nuovi Giudici
 - 1.3.3.6 propone al C.F., per l'approvazione, i nominativi dei Giudici idonei a sostenere gli esami di Delegato Tecnico FIS e/o Giudice Internazionale nelle varie discipline amministrative
 - 1.3.3.7 pone fuori ruolo, su designazione dei R.R.G.G., i Giudici di gara che:
 - raggiungano i previsti limiti di età
 - sono impossibilitati a continuare l'attività
 - coloro che nell'arco di due stagioni consecutive non abbiano prestato servizi senza giustificato motivo
 - 1.3.3.8 sottopone al C.F., su proposta dei Co.R., l'iscrizione di particolari Giudici nella categoria dei " Benemeriti "
 - 1.3.3.9 decide, su designazione del Co.R., in merito all'accettazione delle richieste di proseguimento dell'attività operativa dei Giudici di gara che hanno superato il 60° anno d'età.
 - 1.3.3.10 Tiene aggiornato l'Albo dei Giudici di gara in base alle segnalazioni dei R.R.G.G.
 - 1.3.3.11 Emanando le disposizioni generali per l'espletamento dell'attività dei R.R.G.G.
 - 1.3.3.12 Predisporre il preventivo di spesa della C.G.G. nell'ambito dell'assegnazione di fondi deliberata dal C.F.
 - 1.3.3.13 Ratifica, nella prima riunione utile, le delibere adottate della Giunta Esecutiva

- 1.3.4. La C.G.G. assolve le seguenti funzioni consultive:
 - 1.3.4.1 formula e sottopone al C.F. proposte sui Regolamenti Tecnici
 - 1.3.4.2 esprime, agli Organi federali competenti il proprio parere su questioni inerenti l'applicazione delle norme del RTF
 - 1.3.4.3 rende noto, per iscritto, ai Giudici, e per conoscenza al loro R.R.G.G., le inadempienze commesse nell'ambito del mandato ricevuto dalla C.G.G.,
 - 1.3.4.4 designa un incaricato della C.G.G. a presenziare alle riunioni regionali dei Giudici di gara
 - 1.3.4.5 propone al C.F. il conferimento di riconoscimenti previsti dal R.O.F., per i Giudici che si sono particolarmente distinti nei compiti loro affidati.
 - 1.3.4.6 Predispone test e/o aggiornamenti di valutazione per tutti i Giudici di gara. La partecipazione agli aggiornamenti ed ai test, condizione indispensabile per l'assegnazione dei servizi.
 - 1.3.4.7 Il Giudice di gara ha il dovere di segnalare ai competenti organi di giustizia qualsiasi azione o comportamento non conforme allo Statuto, ai Regolamenti, ai principi di lealtà sportiva, posti in essere da atleti, tecnici, dirigenti o da qualunque tesserato FISJ specie in riferimento alla normativa anti-doping

2 GIUNTA ESECUTIVA

- 2.1.1 La Giunta Esecutiva svolge tutte le funzioni e i compiti propri della Commissione Giudici di gara, necessari al funzionamento dell'attività del settore in particolare, per la formazione
- 2.2.1. nomina il Presidente delle Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione alla categoria Giudici di gara;
- 2.2.2. predisporre i questionari per gli esami di ammissione alla categoria Giudici di gara
- 2.3. Prevede alle seguenti designazioni:
 - il D.T. FISJ per le gare che si disputano in Italia, con le funzioni di Giudice di partenza nelle discipline di Sci Alpino, Sci d'Erba e Sci di Velocità, scegliendo fra i nominativi segnati dai R.R.G.G.. Questo tenendo conto della professionalità, della conoscenza della lingua del D.T.FISJ designato alla manifestazione e, salvo eccezioni, appartenente al Comitato Regionale cui appartiene la Società Organizzatrice.
 - Per le gare veloci sarà titolo preferenziale l'aver partecipato agli specifici corsi di aggiornamento.
 - Il D.T. FISJ ed i Giudici di partenza ed arrivo ai Campionati Italiani di tutte le categorie e delle Finali Nazionali
 - Il D.T.FISJ ed i Giudici di partenza ed arrivo alle Nazionali di Fondo.
- 2.3.1. per la designazione nelle diverse discipline si avvale della collaborazione di Coordinatori.

3 RESPONSABILI REGIONALI GIUDICI DI GARA

- 3.1 Nomina
 - 3.1.1. I R.R.G.G. vengono nominati dai rispettivi Co.R., sentito il parere della C.G.G., tra i Giudici residenti nel C.R.
- 3.2 Compiti e funzioni
 - 3.2.1 I R.R.G.G. esplicano la loro attività nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali in base alle direttive generali emanate dalla C.G.G. e dal Co.R. di appartenenza provvedono, in particolare, ad assolvere i seguenti compiti
 - 3.2.1.1 iscrivono, di concerto con il Co.R., in speciali elenchi gli allievi Giudici di gara e ne trasmettono copia alla C.G.G.
 - 3.2.1.2 richiedono, di concerto con il Co.R., alla C.G.G. l'autorizzazione ad organizzare corsi di formazione per l'ammissione di nuovi Giudici
 - 3.2.1.3 inviano, di concerto con il Co.R. alla C.G.G. per l'approvazione, il programma dei corsi di preparazione per gli aspiranti Giudici di gara e ne sovrintendono l'esecuzione
 - 3.2.1.4 organizzano, con l'approvazione del proprio Co.R., gli esami per l'ammissione alla categoria dei Giudici di Gara
 - 3.2.1.5 Segnalano alla C.G.G., dopo l'approvazione del proprio Co.R., i nominativi dei Giudici ritenuti idonei per capacità e professionalità, a ricoprire incarichi nelle gare dei Calendari Nazionali
 - 3.2.1.6 Designano i Giudici di loro competenza per i servizi alle gare dei Calendari Nazionali che sono organizzate da Società del loro Comitato
 - 3.2.1.7 Gestiscono, dando immediata comunicazione alla C.G.G., le sostituzioni alle gare dei Calendari Nazionali ogni qualvolta ciò si rende necessario

- 3.2.1.8 Designano i Giudici di Gara per tutte le gare dei Calendari Regionali e dei Calendari Provinciali del proprio Comitato
- 3.2.1.9 Registrano i servizi di Giudici e, a fine stagione, né danno comunicazione alla C.G.G. e al Co.R con una relazione riepilogativa sull'attività svolta
- 3.2.1.10 Costituiscono e tengono aggiornato l' Albo Regionale di tutti i Giudici appartenenti al Comitato, dando tempestiva comunicazione alla C.G.G. di tutte le variazioni
- 3.2.1.11 Inoltrano alla C.G.G., dopo approvazione del Co.R, le richieste di proseguimento dell' attività dei Giudici di gara che hanno raggiunto il 60° anno di età
- 3.2.1.12 Mantengono i collegamenti dei Co.R. e dei Giudici del Comitato, con la C.G.G. e viceversa
- 3.2.1.13 Comunicano alla C.G.G. il programma delle riunioni dei Giudici di gara del proprio Comitato
- 3.2.1.14 Inviaano al proprio Co.R. ed alla C.G.G. un verbale delle riunioni dei Giudici di gara del Comitato
- 3.2.1.15 Comunicano al proprio Co.R. ed alla C.G.G. ogni loro iniziativa tesa a migliorare l'organizzazione del settore Giudici di gara
- 3.2.1.16 Hanno il dovere e l' obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento tecnici e pratici indetti dalla C.G.G.
- 3.2.1.17 Richiamano, anche verbalmente, i Giudici del loro Comitato per eventuali inadempienze commesse nell' ambito del loro mandato dandone comunicazione riservata alla C.G.G. ed al Co.R
- 3.2.2 I R.R.G.G., su convocazione, partecipano alle riunioni del Co.R. ed assolvono nei confronti degli stessi Comitati, le seguenti funzioni consultive
 - 3.2.2.1. esaminano i referti dei Giudici di gara da loro designati e presentano ai loro Co.R. le anomalie rilevate nell'organizzazione e nello svolgimento delle gare cui i referti stessi si riferiscono;
 - 3.2.2.2. esprimono, a richiesta del Co.R., il loro parere su reclami e su ogni questione inerente all'applicazione delle norme del R.T.F. per eventuali deferimenti al G.U.R.
 - 3.2.2.3. esaminano le controversie che possano sorgere tra i Giudici di Gara e le Società Organizzatrici di gare e sottopongono al Co.R. il loro parere in merito
- 3.2.3 Sono responsabili della funzionalità e della preparazione dei Giudici di gara del loro Comitato
- 3.2.4 Propongono , al loro Co.R., i riconoscimenti previsti dal R.O.F. per quei Giudici che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei compiti loro affidati.

4 COLLABORATORI PROVINCIALI

- 4.1 I R.R.G.G. possono, se lo ritengono necessario, avvalersi di Collaboratori Provinciali, sottoponendo i nominativi al proprio Co.R. per la ratifica e dandone comunicazione alla C.G.G.

5 COMMISSIONI REGIONALI G.G.

- 5.1 I Co.R. possono costituire nel loro ambito una Commissione Regionale Giudici di Gara, presieduta dal R.R.G.G., dandone comunicazione alla C.G.G.
- 5.2 Tale Commissione coadiuva il R.R.G.G. nell' espletamento dei compiti a lui assegnati
- 5.3 Tutti i componenti delle Commissioni regionali Giudici di gara devono essere iscritti nei ruoli dei Giudici di gara.
- 5.4 Possono far parte della Commissione regionale G.G. i Collaboratori provinciali.

6 RIMBORSI SPESE

- 6.1 Secondo il Regolamento per la classificazione delle entrate, delle spese e per l' amministrazione e la contabilità della FISJ

7 GIUDICI DI GARA IN SERVIZIO ATTIVO

- 7.1 Settori agonistici
 - 7.1.1 Giudici Sci Alpino
 - 7.1.2 Giudici di Fondo
 - 7.1.3 Giudici di Salto
 - 7.1.4 Giudici di Bob
 - 7.1.5 Giudici di Slittino
 - 7.1.6 Giudici di biathlon
 - 7.1.7 Giudici di Sci d'Erba

- 7.1.8 Giudici di Freestyle
- 7.1.9 Giudici di Snowboard – Haif pipe
- 7.1.10 Giudici di Sci di Velocità
- 7.1.11 Giudici di Carving

7.2 Categorie

I Giudici di gara di Sci Alpino, Fondo, Velocità, d' Erba, Freestyle, Snowboard e Carving sono suddivisi nelle categorie:

Nazionale

Delegati Tecnici FIS

7.3 I Giudici di gara di salto, Skeleton e Slittino, sono suddivisi nelle categorie:

Nazionale

Internazionale

8 AMMISSIONE ALLE CATEGORIE GIUDICI DI GARA

9.1 Per l'ammissione alla Categoria si fa esplicito richiamo all'art. 50, comma 1, lettere 'b' e 'c' dello Statuto Federale edizione novembre 2000

8.1.1. Inoltre gli interessati devono:

8.1.1.1 essere tesserati alla FIS, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 50° (salvo deroga motivata:

8.1.1.2 per i Giudici di Sci Alpino, Fondo, Biathlon, Snowboard, possedere una buona capacità sciatoria nelle rispettive discipline; costituisce titolo preferenziale la provenienza dalle rispettive discipline agonistiche

8.1.1.3 inoltrare al R.R.G.G. del Comitato in cui risiedono, una domanda scritta su apposito modulo indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti telefonici, titolo di studio e professione, lingua straniera conosciuta, Società di appartenenza e codice FIS.

8.1.1.4 sostenere gli esami teorico-pratici previsti.

8.1.2. In attesa di essere ammessi agli esami, i candidati vengono iscritti provvisoriamente, a cura di R.R.G.G., negli elenchi degli Allievi Giudici di Gara.

8.1.3. Durante il periodo di iscrizione nei suddetti elenchi, gli Allievi Giudici di gara debbono frequentare i corsi di addestramento, nonché prestare i servizi di gara ai quali vengono designati. In tal caso hanno gli stessi doveri e diritti dei Giudici di gara in servizio attivo. Non potranno essere designati nella mansione di Presidente di Giuria.

8.1.4. La permanenza dei singoli candidati negli elenchi degli Allievi Giudici di gara non può essere inferiore a due stagioni agonistiche. Gli Allievi Giudici che non hanno effettuato almeno sei servizi di gara, opportunamente documentati, non potranno essere presentati all' esame

8.1.5. Gli Allievi che nel periodo di due stagioni agonistiche non hanno dimostrato di possedere i requisiti necessari, verranno cancellati dagli elenchi.

8.1.6. Gli esami di ammissione alla categoria sono programmati dal R.R.G.G. in stretto accordo con la C.G.G.

9.1 Ammissione alla categoria Delegato Tecnico FIS e/o Giudice Internazionale

8.2.1. L' ammissione alla categoria dei Delegati Tecnici FIS e/o Giudici Internazionali, avviene secondo le norme previste dai regolamenti internazionali delle diverse discipline agonistiche.

8.2.2. La presentazione della candidatura agli esami per Delegato Tecnico FIS e/o Giudice Internazionale attraverso i rispettivi Co.R. è di competenza della C.G.G. che la sottopone all' approvazione del C.F

8.2.3 La C.G.G. prende in considerazione unicamente le domande dei Giudici di gara che, a suo insindacabile giudizio, sono idonei a sostenere gli esami teorici e pratici e che sono in possesso dei Requisiti richiesti dai regolamenti internazionali dello specifico settore agonistico.

8.2.4 I candidati devono aver maturato un' anzianità di almeno cinque anni nella categoria Giudici; aver diretto gare di calendario nazionale, ed acquisito un' adeguata esperienza nelle gare internazionali

8.2.5 I candidati devono avere una conoscenza effettiva di almeno una lingua riconosciuta dalle Federazioni Internazionali (Francese - Inglese – Tedesco – Russo)

8.2.6 I candidati devono rientrare nei limiti di età previsti dalle specifiche normative.

(Per i D.T.FIS non avere superato il 40° anno al momento della presentazione della domanda)

9. DOVERI DEI GIUDICI DI GARA

9.1 I Giudici hanno i seguenti doveri

8.5 essere tesserati alla FIS;

8.6 Impegnarsi a prestare servizio ogniqualvolta sono designati, salvo motivato impedimento, dando

- 8.7 In entrambi i casi notizia all'ente designatore;
 - 8.8 chiedere per iscritto una aspettativa al proprio R.R.G.G., qualora volessero essere dispensati dagli incarichi per un breve periodo di tempo, giustificandone i motivi.
 - 9.1.3. comunicare tempestivamente al proprio R.R.G.G. l'eventuale cambio di domicilio o residenza, ovvero l' assenza temporanea dalla loro abituale dimora;
 - 9.1.5 portare ben visibili, durante l' espletamento delle proprie funzioni, i contrassegni ufficiali di Giudice di gara (distintivo e bracciale) senza contraffazione alcuna;
 - 9.1.6 assolvere con assoluta imparzialità e pieno rispetto delle norme federali gli incarichi loro affidati;
 - 9.1.7. tenere, nell'espletamento delle loro funzioni, un contegno corretto ed estremamente riservato nelle comunicazioni con concorrenti, tecnici e dirigenti, astenendosi sempre dalle polemiche;
 - 9.1.8. esigere, entro i limiti del mandato loro affidato, la più scrupolosa disciplina dai Concorrenti, dai Tecnici, dagli Allenatori e da tutti coloro che svolgono mansioni nell' ambito della manifestazione;
 - 9.1.9. I D.T. FISJ e/o Giudici Arbitro, a servizio ultimato, devono inviare alla C.G.G. e ai propri Comitati Regionali, il referto di gara unitamente alla documentazione richiesta, redatta sui moduli ufficiali FISJ
 - 9.1.10 hanno l' obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento tecnico, teorici e pratici, appositamente organizzati dalla C.G.G. o dai Co.R.
- 9.2 Le mansioni di Giudice di gara sono incompatibili con le sottoelencate cariche Federali e Regionali, e pertanto non possono essere designati alle gare per tutta la durata della loro carica:
- Presidente della Federazione
 - I Consiglieri Federali
 - I Revisori dei Conti nazionali
 - I Tecnici di squadre Nazionali o del Comitato, limitatamente alle discipline di cui sono ufficialmente responsabili
 - I Presidenti dei Comitati Regionali, limitatamente alle gare organizzate dalle Società del loro Comitato
- 9.1 I Giudici componenti la Giuria hanno il dovere di sovrintendere alla corretta compilazione di tutti i documenti di gara e in particolare devono:
- 9.3.1 verificare la corrispondenza dei codici atleti con quelli riportati sulla Lista punteggi in vigore;
 - 9.3.2 verificare la corretta compilazione delle classifiche secondo le norme riportate dall' Agenda dello Sciatore
 - 9.3.3. Il D.T. e/o Giudice Arbitro ha il dovere di firmare le classifiche ufficiali, complete del calcolo della penalizzazione di gara, e spedirne copia, unitamente a tutti gli altri documenti di gara richiesti, non oltre il terzo giorno dalla fine della manifestazione alla C.G.G.
 - 9.3.4 Per espletare i loro compiti i Giudici designati in servizio devono essere presenti e disponibili, sul luogo di gara secondo quanto dispone l' RTF, dal giorno precedente l' inizio delle gare (o delle prove cronometrate per le discese) e fino al termine delle premiazioni e pubblicazione delle classifiche ufficiali

10. DIRITTI DEI GIUDICI DI GARA

- 10.1 La permanenza nei ruoli di Giudici di gara è volontaria e non dà diritti al di fuori di quanto I Giudici di contemplato nel presente Regolamento, ivi compresa l' assegnazione a particolari e specifici incarichi
- 10.2 I Giudici di gara iscritti nei ruoli sono muniti, da parte della C.G.G., di una tessera di riconoscimento con fotografia nella quale vengono indicate la disciplina agonistica e la convalida annuale
- 10.3 I Giudici di gara, all'atto della loro ammissione nei ruoli, ricevono gratuitamente dalla C.G.G. i contrassegni ufficiali (che non devono essere assolutamente modificati)
I Giudici in servizio attivo ricevono gratuitamente:
La Lista Punti Atleti in vigore per ogni disciplina agonistica
R.O.F., Statuto, R.T.F., Regolamento G.G.
- 10.4 I Giudici ai quali vengono affidati incarichi per servizi di gara hanno diritto:
- 10.4.1 a ricevere, dalla C.G.G. o dai R.R.G.G. , secondo i casi, la comunicazione del conferimento dell' incarico, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di inizio del servizio
- 10.4.2 riceve dalla Società Organizzatrice l' ospitalità gratuita, comprensiva di vitto e alloggio in luogo decoroso, almeno dal giorno precedente l'inizio delle gare, o delle prove cronometrate per le gare di discesa

- 10.4.3 essere posti in condizioni, dalla Società organizzatrice, di usufruire gratuitamente degli impianti di risalita che servono le piste di gara dal giorno precedente l' inizio delle gare, o delle prove cronometrate per le gare di discesa
- 10.4.4 ricevere il rimborso delle spese di viaggio secondo le normative FISl
- 10.5 Per qualsiasi ragione venisse menomata la figura morale e la dignità del Giudice, a sua tutela e difesa intervengono la C.G.G. e gli Organi Federali centrali e periferici
- 10.6 L' assegnazione degli incarichi è rimessa a giudizio insindacabile della C.G.G. e/o del R.R.G.G.
- 10.7 I Giudici di gara che hanno raggiunto il 60° anno di età, termine ordinario per la messa "fuori ruolo" possono richiedere al loro R.R.G.G. di poter continuare l' attività di cinque anni in cinque anni. L' età operativa non può, in nessun caso, andare oltre il 70° anno di età

11 SANZIONI PER I GIUDICI DI GARA

- 11.1 Possono essere disciplinarmente sanzionati i Giudici di gara che:
 - 11.1.1 rifiutano, senza giustificato motivo, gli incarichi che sono loro affidati;
 - 11.1.2 prestano servizio senza la designazione ufficiale della C.G.G. e/o del R.R.G.G.
 - 11.1.3 dimostrano disinteresse verso la categoria e vengono meno ai doveri connessi con la loro qualifica
 - 11.1.4 commettono infrazioni nell' espletamento del loro mandato
- 11.2 La C.G.G. od il Co.R. possono richiedere agli Organi di Giustizia, la sospensione cautelare del Giudice sottoposto a procedimento disciplinare.

12 CANCELLAZIONE DAI RUOLI

- 12.1 Sono cancellati dai ruoli i Giudici di gara che, oltre alla non osservanza di quanto previsto all'art. 8.
 - 12.1.1 hanno subito una condanna di primo grado di carattere penale
 - 12.1.2 non rinnovano, per la stagione in cui si dichiarano operativi, il tesseramento FISl ricevono la sanzione disciplinare di "cancellazione dai ruoli" in base all'art.11
- 12.2 I Giudici di gara cancellati dai ruoli non possono più rientrare a far parte della categoria

13 GIUDICI DI GARA FUORI RUOLO

- 13.1 Il R.R.G.G., con l'approvazione del Co.R. e della C.G.G., pone fuori ruolo definitivo:
 - 13.1.1 coloro che ne fanno esplicita richiesta
 - 13.1.2 i Giudici di gara che hanno raggiunto il 60° anno di età e non hanno ottenuto autorizzazione a proseguire l'attività
 - 13.1.3 I Giudici di gara che si sono avvalsi della facoltà di proseguire l'attività e che hanno compiuto il 70° anno di età;
 - 13.1.4. I Giudici di gara che, nell'arco di due stagioni agonistiche consecutive non hanno prestato servizi, senza giustificato motivo;
 - 13.1.5. I Giudici di gara che ricevono la sanzione disciplinare di "fuori ruolo" in base all' art. 11
- 13.2 I R.R.G.G. con l'approvazione del Co. E della C.G.G. pone fuori ruolo operativo
 - 13.2.1 I Giudici di gara che richiedono un periodo di aspettativa superiore ad una stagione agonistica:
 - 13.2.2 Coloro che ricoprono cariche Federali o Regionali incompatibili con l'espletamento delle mansioni di Giudice di gara.
- 13.3 i Giudici di gara posti fuori ruolo operativo per un periodo inferiore a quattro anni, per rientrare nei ruoli, devono sottoporsi ad un test che dimostri il loro stato di aggiornamento.
Per periodi superiori a quattro anni devono sostenere la prova scritta di un regolare esame per G.d.G. e non aver superato il limite di età prevista per l' ammissione alla categoria
- 13.4 La C.G.G. può proporre al C.F., a favore dei Giudici che vengono posti fuori ruolo definitivo, i Riconoscimenti previsti dal R.O.F.

14 GIUDICI DI GARA BENEMERITI

Possono essere inseriti nella categoria " Benemeriti " i Giudici che hanno dimostrato, con un lungo periodo di attività non inferiore ai 15 anni, particolari qualità tecniche e morali ad attaccamento alla categoria. L C.G.G. su segnalazione del Co.R. e sentito il R.R.G.G., inoltra al C.F. la richiesta accompagnandola con il proprio parere.

15 REGOLAMENTO D' ESAME PER TUTTE LE DISCIPLINE AGONISTICHE

- 15.1 Tutte le prove d'esame si devono svolgere in due fasi distinte anche non consecutive.

La successione delle fasi viene stabilita dalla Commissione esaminatrice in funzione delle condizioni del momento.

15.2 **Prova scritta**

La prova scritta verte sui seguenti argomenti:

R.O.F., R.T.F. e Agenda dello Sciatore, Regolamento G.G., quesiti relativi alla specifica disciplina Agonistica

Calcoli dei punti gara di una classifica e calcolo della penalizzazione di gara

Per superare la prova scritta, i candidati devono ottenere la sufficienza in ogni singolo argomento.

15.3 **Prova pratica**

Per Sci-Alpino – Sci di fondo – Biathlon – Snowboard, suddivisa in

Valutazione della capacità sciistica del candidato

Valutazione della capacità tecnica a giudicare i percorsi di gara

Per superare la prova pratica, i candidati devono ottenere la sufficienza in ogni singolo argomento

15.4 **Colloquio**

15.4.1 Al termine delle due fasi, il candidato sosterrà un colloquio, allo scopo di manifestare la propria personalità e carattere, oltre ad esporre eventuali chiarimenti sulle prove sostenute.

15.4.2 I Candidati che non superano l'una o l'altra prova possono recuperare, per intero, solamente la prova risultata insufficiente

15.5 La Commissione esaminatrice esprime per iscritto alla C.G.G. l'esito ed il giudizio su ogni Candidato

15.6 Gli argomenti d'esame vengono predisposti dalla C.G.G.

15.7 Al fine di semplificare le procedure, gli esami possono essere programmati per gruppi di Comitati, compatibilmente con il numero dei Candidati presentati.

15.8 Le spese di organizzazione degli esami, comprese quelle dei membri della Commissione esaminatrice, sono a carico dei Co.R. interessati.

15.9 I.R.R.G.G. sono invitati a comunicare alla C.G.G., all'inizio di ogni stagione agonistica, i programmi degli esami del loro Comitato. L C.G.G. darà notizia a tutti i R.R.G. che, se giustificato possono aggregare anche i loro Candidati.

15.10 I Co.R. potranno richiedere sessioni d'esame con intervallo non inferiore a tre anni, salvo particolari esigenze, vagliate di volta in volta.

APPROVATO DAL 6° CONSIGLIO FEDERALE
STAVA DI TESERO, 18 LUGLIO 2001